Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° Rom· - Giovedì, 21 luglio 1932 - Anno X **Numero 167**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 21 LUGLIO 1932-X:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Luglio 1932-X (Fascicolo 7).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Lecco la III Mostra quinquennale agricola-industriale.

Con decreto 30 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio detto anno al registro n. 5 Finanze, foglio n. 281, il podestà di Lecco è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra quinquennale agricola-industriale dei prodotti locali, che avrà luogo a Lecco dal 20 agosto al 20 settembre 1932-X.

(4136)

Autorizzazione a promuovere in Fiuggi la III Mostra regionale dell'artigianato del Lazio.

Con decreto 3 luglio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 305, il Comitato all'uopo costituito è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra regionale dell'artigianato del Lazio, che avrà luogo a Fiuggi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1932-X.

(4137)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. 826.
Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, con l'indirizzo e sotto la vigilanza del direttore di ciascuna Cattedra, mediante corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

Art. 2.

I corsi temporanei professionali per i contadini possono essere generali e speciali; i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali generali dell'agricoltura; i secondi, determinate operazioni e pratiche agricole o zootecniche.

Art. 3.

Ai corsi, sia generali che speciali, sono ammessi, di regola, contadini dell'età da 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra e della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti ai Fasci giovanili di combattimento e alle Avanguardie fasciste.

Al termine di ciascun corso, in seguito ad apposito esame, è rilasciato, a coloro che hanno frequentato con assiduità e con profitto, un attestato firmato dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia e dal tecnico istruttore.

Art. 4.

Le funzioni di istruttore dei corsi, sia generali che speciali, possono essere affidate, oltre che ai direttori, ai reggenti di sezione e agli assistenti, agli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Gli esperti possono svolgere, stabilmente, la loro attività sia presso la sede centrale della Cattedra, sia presso una delle sue sezioni e sia, infine, presso un Comune avente notevole importanza agricola.

Per il mantenimento degli esperti assunti con le funzioni di istruttori dei corsi e per un numero non inferiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue L. 8000 per ogni esperto.

Il contributo di cui sopra potrà essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli organici e dei trattamenti economici, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico.

La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sarà fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1932, nella nomina ai posti di esperto nelle Cattedre ambulanti di agricoltura, da farsi con le modalità di cui all'art. 38 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato con l'art. 12 del R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, potrà prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui al detto articolo, nei riguardi dei licenziati di scuole pratiche di agricoltura i quali abbiano prestato lodevole servizio in qualità di istruttore di corsi professionali per contadini dell'annata 1931-32. Tale deroga potrà essere consentita limitatamente alla quinta parte del numero di esperti da assumere.

Art. 6.

Quando scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella Provincia pongano a disposizione personale istruttore e mezzi didattici adeguati, corsi generali e speciali, compresi nel programma annuale di cui all'art. 9, po-

tranno, previa intesa con la Cattedra ambulante di agricoltura, essere tenuti presso le dette istituzioni. In tal caso, le scuole e le istituzioni stesse assumeranno, limitatamente al compito dello svolgimento dei corsi, la figura di collaboratrici della Cattedra e al personale istruttore potranno essere corrisposti compensi, la cui misura massima sarà stabilita nel decreto di cui all'art. 12.

Allo svolgimento dei corsi compresi nel programma annuale potranno anche partecipare le istituzioni agricole e sindacali che all'uopo pongano a disposizione mezzi didattici e finanziari adeguati ed idoneo personale istruttore.

Art. 7.

È istituito in ogni Provincia un Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, il quale ha sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura.

Detto Comitato è composto:

a) del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, presidente;

b) del preside dell'Istituto tecnico agrario o, in mancanza, del direttore della Scuola tecnica agraria e del direttore della Scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo agrario, avente sede nella Provincia;

c) di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli;

d) di un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;

e) di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

f) di un rappresentante per ciascuno degli enti e delle istituzioni che contribuiscano all'incremento dell'istruzione professionale per i contadini con un minimo di L. 5000 annue.

Art. 8.

Al Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'art. 3 del R. decreto 7 marzo 1929, n. 329, sono aggregati, con voto deliberativo, per quanto ha tratto ai corsi professionali ai contadini:

a) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

b) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

c) un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

d) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

e) un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Per le determinazioni, autorizzazioni e approvazioni di cui agli articoli 4, 9 e 15 e per l'emanazione delle norme di cui all'art. 12 della presente legge, sarà sentito il Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini, integrato come sopra.

Art. 9.

Ogni anno il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia sottopone, entro la prima quindicina del mese di agosto, al Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, insieme con la relazione sui corsi tenuti nella Provincia durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, con la relazione dei revisori dei conti, il programma dei corsi per il nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerlo.

I documenti suddetti, corredati della approvazione del Comitato e del visto del suo presidente, debbono essere trasmessi dalla Cattedra, entro il 15 settembre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le relative autorizzazioni.

Art. 10.

Ciascuna Cattedra ambulante di agricoltura deve comprendere nel programma annuale almeno quattro corsi generali, in sedi che saranno scelte tenendo conto delle forme di insegnamento agricolo esistenti nella Provincia, e non meno di quattro corsi speciali per ciascuna sezione ordinaria o specializzata. Il numero minimo dei corsi può essere ridotto per le sezioni la cui circoscrizione sia composta di un numero di Comuni inferiore a quattro.

Art. 11.

Ai frequentatori dei corsi professionali che si siano distinti per assiduità, diligenza e profitto, ed abbiano riportato nella classifica finale le qualifiche di ottimo o di buono, possono essere concessi premi consistenti in libri, attrezzi di uso agricolo, piante, concimi, sementi.

Può essere concesso ai frequentatori che siano in disagiate condizioni economiche, risultanti tali da attestato del podestà del Comune di residenza, un sussidio giornaliero per le giornate di presenza, ma è esclusa in ogni modo la concessione di questo a tutti i frequentatori.

Art. 12.

Le competenze agli istruttori per i corsi svolti in sedi diverse da quelle di loro abituale residenza, nonchè il numero massimo delle persone dipendenti dalle istituzioni di cui all'art. 6 che potranno assumere le funzioni di istruttore dei corsi, saranno stabiliti nelle norme per l'applicazione della legge, da emanarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 13.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla loro dipendenza, e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite col decreto di cui all'articolo precedente, operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole, allo scopo di giovarsene nella istruzione professionale dei contadini.

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di spesa di annue L. 100.000, può bandire concorsi a premi per la compilazione di libri da distribuire ai frequentatori dei corsi, provvedendo a sue spese alla stampa dei lavori premiati, nonchè concorsi per la formazione di materiale didattico dimostrativo occorrente per lo svolgimento dei corsi stessi.

Art. 15.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono assumere la gestione di poderi per l'addestramento pratico dei contadini, a condizione che la relativa spesa sia compensata da corrispondenti economie su altre voci del proprio bilancio o mediante nuove entrate provenienti da contributi di enti o di privati.

Le spese, sia per l'impianto che per l'esercizio di tali poderi, non potranno in alcun modo gravare sul bilancio del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questa disposizione non si applica nei riguardi dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini, istituiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, in esecuzione della legge 13 dicembre 1928, n. 2885.

Art. 16.

A partire dall'esercizio finanziario 1932-33, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 34 dell'esercizio 1931-32 è aumentato di L. 2.400.000, e di egual somma è diminuito lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 32 dell'esercizio stesso, al quale faranno carico le spese per l'attuazione della presente legge, escluse quelle per i contributi di cui all'art. 4.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1932, restando da tale data priva di effetto la legge 13 dicembre 1928, n. 2885, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 827.

Approvazione dell'Accordo italo-cecoslovacco per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea regolare Trieste-Praga, stipulato in Roma il 28 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, il 28 aprile 1932, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea regolare Trieste-Praga.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 9 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 32. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e la Cecoslovacchia per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea regolare Trieste-Praga.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cecoslovacchia,* egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Cecoslovacchia a facilitare l'impianto di una linea di navigazione aerea commerciale fra Trieste e Praga, hanno risoluto di concludere un Accordo a questo fine, ed hanno designato, per loro Plenipotenziari rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. l'on. gen. Italo Balbo, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, deputato al Parlamento;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cecoslovacchia:

il signor ingegnere Václav Roubík, ex Ministro dei lavori pubblici, direttore dell'Aeronautica civile;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano concede ad una impresa di navigazione aerea cecoslovacca, da indicarsi dal Governo cecoslovacco, per quanto riguarda il territorio italiano, le autorizzazioni necessarie all'esercizio di una linea aerea fra Trieste e Praga, con possibilità di un servizio continuo per tutto l'anno, con frequenza normale di tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare per ciascun volo soltanto un apparecchio. Detta frequenza potrà essere, di comune accordo, aumentata.

Il Governo cecoslovacco concede, sulla base della reciprocità, ad una impresa di navigazione aerea italiana, da indicarsi dal Governo italiano, per quanto riguarda il territorio cecoslovacco, le autorizzazioni necessarie all'esercizio della linea aerea tra Praga e Trieste.

È inteso che ognuna delle due imprese esercenti i servizi di cui al presente articolo avrà facoltà di adibire aeromobili del tipo che crederà più opportuno e rispondente ai requisiti tecnici di sicurezza approvati dalla Commissione internazionale di navigazione aerea (C.I.N.A.).

Fino a quando l'aeroporto di Trieste non sarà utilizzabile dai servizi aerei, quelli previsti nel presente articolo faranno capo all'aeroporto di Venezia (San Nicolò del Lido).

Fino a quando l'impresa italiana non potrà effettuare il servizio previsto al comma secondo del presente articolo, l'impresa cecoslovacca potrà effettuare il suo servizio con frequenza giornaliera.

Art. 2.

Sarà cura delle due imprese di navigazione aerea menzionate all'art. 1 di accordarsi sul modo di esercitare la linea aerea di cui all'articolo stesso. Gli accordi saranno su-

bordinati, volta per volta, all'approvazione delle Amministrazioni aeronautiche dei due Stati.

Art. 3.

Ognuna delle imprese comunicherà alla competente Autorità dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, gli orari e le possibilità di coincidenza con le altre linee aeree e la frequenza del servizio, e indicherà, nello stesso termine, la specie del materiale che intenderà adoperare.

Art. 4.

Le Amministrazioni postali dei due Stati si intenderanno sull'uso delle linee per il trasporto di effetti postali.

Art. 5.

Le concessioni menzionate all'art. 1 del presente Accordo avranno vigore per un periodo di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, e potranno essere annualmente rinnovate a richiesta di una delle Autorità menzionate nell'art. 8.

Art. 6.

Ognuna delle due Alte Parti contraenti avrà facoltà di sostituire in ogni momento un'altra impresa che sarà da essa indicata, per l'esercizio della linea di cui all'art. 1. La nuova impresa subentrerà nei diritti di quella sostituita anche per quanto riguarda la durata della concessione.

Alla impresa aerea sostituita nell'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra Alta Parte contraente.

Art. 7.

Le imprese concessionarie sono obbligate di osservare e di far osservare al proprio personale ed ai passeggieri le norme vigenti nei due Stati e principalmente quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti d'importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza, l'ordine pubblico e la sanità.

Qualora nell'esercizio delle linee aeree fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alle norme di cui sopra, la più alta Autorità di navigazione aerea competente dello Stato interessato è in diritto di chiedere anche la revoca dell'impiegato dell'impresa aerea colpevole.

Nei casi più gravi di contravvenzione alle norme di cui sopra, la più alta Autorità di navigazione aerea interessata ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla impresa responsabile.

Art. 8.

Le più alte Autorità di navigazione aerea dei due Stati si intenderanno direttamente sulla esecuzione del presente Accordo e provvederanno alla eventuale rinnovazione delle concessioni come dall'art. 5.

Art. 9.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Praga, nel più breve termine possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore per la durata delle concessioni di cui ai precedenti articoli 1 e 5.

Nel caso, peraltro, in cui la Convenzione pel regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunziata dal Regno d'Italia o dalla Repubblica cecoslovacca, secondo quanto è stabilito nell'art. 43 della Convenzione stessa, il presente Accordo, e conseguentemente le concessioni anzidette, cesserebbero di avere vigore dalla medesima data nella quale la denunzia della Convenzione produrrà i suoi effetti.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 28 aprile 1932, in doppio esemplare, in lingua italiana e cecoslovacca, che avranno ambedue pari efficacia.

(*L. S.*) ITALO BALBO. (*L. S.*) VÁCLAV ROUBÍK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

(*Si omette il testo cecoslovacco*).

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 828.

Prelevamento di L. 400.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale inscritto nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1931-32 ed aumento degli stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del bilancio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 26 marzo 1931, n. 307, che approva il bilancio preventivo dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1931-32;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 30 del bilancio medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale sono disponibili L. 400.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1931-32, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 400.000, da assegnare ai seguenti capitoli del citato stato di previsione:

Cap. 17 — Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	+ L.	50.000
Cap. 19 — Fitti e canoni	+ »	25.000
Cap. 22 — Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	+ »	230.000

Cap. 26. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (spese fisse) . . . . + L. 70.000

Cap. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti . . . . + » 25.000

L. 400.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 38. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario Galgani di Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Mario Galgani, nato a Sancasciano Val di Pesa il 2 aprile 1898 da Giovanni e da Emilia Salvestrini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Mario Galgani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 giugno 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Mario Galgani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Pia Borgogni di Emilio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Pia Borgogni, nata a Siena il 15 novembre 1896 da Emilio e da Zaira Ulivieri, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Pia Borgogni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 giugno 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Pia Borgogni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4123)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera e), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1932-33 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite massimo di quintali duecentomila, purchè esclusivamente per uso di semina.

L'importazione è ammessa da quei Paesi esteri dove esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che

corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris.*

Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico di Istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da *virus*). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi altra alterazione, con una tolleranza del 12 % per la scabbia (*Actinomyces scabies*).

Art. 3.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

I permessi rilasciati dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, relativi alle suddette autorizzazioni, non sono cedibili.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1932 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classifica di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a questa ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, nonchè al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti, di cui all'art. 3, secondo il reparto che ne farà la predetta Regia stazione, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 5.

È data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La decisione definitiva ed inappellabile in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale della produzione industriale e degli scambi del Ministero delle corporazioni, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio, da un rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato e da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 8.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 1933 e dovrà avvenire presso le dogane seguenti:

Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Trieste, Genova, Napoli, Brindisi, Catania e Cagliari.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore, il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

Certificato di origine e di sanità
per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel Comune di . . . . provincia di . . . . ;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti:

Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 20 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doriphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di 2 chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, prima riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
Numero dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .
Numero del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

Timbro

Firma del delegato del Servizio fitopatologico

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . .
certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . .
e situata nel comune di . . . . . . provincia di . . . .
sono (3) . . . .
. . . .
e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da *virus* (malattie di degenerazione).

Firma . . . .

Timbro

Data . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllano le colture delle patate.
(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.
(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1932.
Varianti alla tariffa ordinaria n. 35 P. V. per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, all'elenco delle stazioni marittime che figura nella tariffa ordinaria n. 35 P. V. sono aggiunte le stazioni seguenti:

Anzio	Rimini
Fiume	Termini Imerese
Monfalcone	Vado (2)
Napoli S. Giovanni Barra (1)	Viareggio
Pescara	Vibo Valentia

(1) Limitatamente ai trasporti indirizzati alla Società generale delle Conserve alimentari « Cirio ».
(2) Limitatamente ai trasporti di esplosivi indirizzati alla Società Dinamite Nobel e alla Ditta Bandinelli Emanuele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4139)

DECRETO GOVERNATORIALE 5 novembre 1931.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel Regno.

IL GOVERNATORE
DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visti i Regi decreti-legge n. 1355 del 28 agosto 1924 e numero 1441 del 6 agosto 1926;
Con superiore approvazione dei RR. Ministeri degli affari esteri e delle corporazioni;
In virtù dei poteri conferitici;

Decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica e di commercio e quelle del regolamento per l'esercizio di essa, in data 20 marzo 1913, n. 526.

Art. 2.

Le funzioni attribuite nel Regno ai Consigli provinciali dell'economia saranno esercitate dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Disposizione transitoria.

I marchi finora depositati presso il Governo delle Isole Italiane dell'Egeo, a norma delle ivi vigenti disposizioni, godranno della tutela giuridica nel Possedimento fino alla scadenza del termine di validità indicato nel certificato di deposito.

Rodi, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il Governatore: LAGO.

(4140)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-947 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Michele fu Stefano e della fu Debeniak Maria, nato a Cerò Superiore (S. Martino Quisca) il 29 settembre 1856 e residente a Cerò Superiore (San Martino Quisca) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3952)

N. 50-948 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Giuseppe fu Michele e della fu Filej Anna, nato a Cerò Inf. il 26 ottobre 1881 e residente a S. Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Giovanna fu Giovanni Turco, nata a S. Pietro al Natisone il 23 giugno 1883, moglie;

Benedetic Pierina, nata a Cosana il 24 ottobre 1914, figlia;

Benedetic Maria, nata a Sessa Aurunca (Caserta) il 14 agosto 1916, figlia;

Benedetic Emma, nata a Sessa Aurunca (Caserta) il 24 marzo 1919, figlia;

Benedetic Berta, nata a Cosana il 14 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3953)

N. 50-949 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benedetic Anna di Francesco e di Reja Francesca, nata a Cleveland (S.U.) il 2 settembre 1909 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Armando di Anna, nato a Gorizia il 9 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3954)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 16 luglio 1932-X è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 18 giugno 1932, n. 757, col quale è stata autorizzata, a cura diretta dello Stato, la costruzione di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

(4141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 27 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Alessandro Archibugi, agente consolare onorario di Spagna in Ancona con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.

(4132)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 157.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 luglio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.55
Inghilterra (Sterlina)	69.55
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	381.20
Albania (Franco)	377.40
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.90
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.76
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.47
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.37
Svezia (Corona)	3.56
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.22
Rendita 3,50 % (1906)	72.70
Id. 3,50 % (1902)	68.25
Id. 3 % lordo	46.175
Consolidato 5 %	80.80
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.725
Id. id. Id. 1940	99.05
Id. id. Id. 1941	98.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.125

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 15 luglio 1932-X, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 18 luglio 1932-X, pag. 3404, la voce *Rendita 3 % lordo* 46,195 deve leggersi « 46,175 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 giugno 1932 il sig. Todeschini Riccardo, notaio residente ed esercente in Milano, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(4125)

Ferie del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese.

Il Tribunale arbitrale misto italo-ungherese, con proprio decreto in data 20 giugno 1932-X, ha stabilito che le ferie pel volgente anno corrano dal 1° agosto al 30 settembre.

Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione delle istanze dall'art. 21 del regolamento di procedura.

(4124)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica del Lao e Abatemarco.

Con R. decreto 9 maggio decorso, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno successivo, al registro 10, foglio 90, è stata disciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica del Lao e Abatemarco, in provincia di Cosenza.

La gestione straordinaria dell'ente è stata affidata, con lo stesso decreto, all'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, in base all'art. 5 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1017.

(4133)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Considerato che il concorso a tre posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica indetto a norma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con decreto Ministeriale del 25 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo (registro n. 5 Interno, foglio n. 218) è andato deserto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, a tre posti di assistente medico nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre la

aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzata. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per gli invalidi della causa nazionale.

Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per la ammissione al concorso è potratto al compimento del 39° anno di età, a sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Sono ammessi agli esami di concorso, con dispensa dal limite di età, i medici provinciali aggiunti di 2ª classe (grado 10°);

2° certificato di cittadinanza legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dello invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 8, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 7 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra. Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio nelle Colonie, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio; per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura della Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

b) un esperimento nella conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia, bacteriologia e parassitologia applicata all'igiene;

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse, oltre che sull'ordinamento sanitario del Regno.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedra od istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline igieniche e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline igieniche in genere;

tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 9.

Non sono ammessi alle prove d'esame i concorrenti che non abbiano conseguito almeno sette decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, num. 1024.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, num. 1491.

Art. 14.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 17 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

1° Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebro-spinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite, difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide e infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico e infezioni colera simili - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Malattia del sonno - Beri beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi;

c) sieri, vaccini, prodotti biologici.

2° Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca - Traduzione dall'italiano di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche. (È ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1° Microscopia, batteriologia e parassitologia applicate alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologia generale;

b) esame microscopico e bacteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del vino e dell'aceto, del latte e derivati, della farina, del pane e del caffè;

d) esame di sostanze alimentari conservate;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, tubercolosi, actinomicosi, trichinosi, carbonchio, cisti da echinococchi;

f) fibre tessili;

g) metodi di studio dei microrganismi, metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi, artificiali, liquidi e solidi;

h) microrganismi in generale, ifomiceti, blastomiceti e fermentazioni; schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione principali specie patogene;

i) autopsia di un animale;

l) diagnosi batteriologica della tubercolosi, carbonchio ematico, colera, difterite, febbre tifoide, peste bubbonica, morva, tetano e infezioni chirurgiche;

m) tecnica dell'isolamento del bacillo della tubercolosi, del carbonchio ematico e sintomatico, della difterite, della peste bubbonica, della morva, del colera asiatico, della febbre tifoide, del tetano, della polmonite crupale;

n) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

o) protozoi, parassiti dell'uomo; amebe e sporozoi, infusori, diagnosi microscopica dei parassiti della malaria, nonchè degli spirocheti, tripanosomia, troponemi propri dell'uomo, vermi parassiti dell'uomo;

p) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive dell'uomo (peste, colera, febbre tifoide, dissenteria, tifo esantematico, sifilide);

q) controllo del siero antidifterico e del vaccino jenneriano;

r) controllo biologico delle stufe da disinfezione e dei disinfettanti chimici;

2° Istologia normale e patologica:

a) la cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive dell'uomo.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (Testo unico approvato con R. decreto 7 agosto 1907, n. 636, e regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45; regolamento 19 luglio 1906, n. 466, e tutte le loro successive modificazioni) nonchè le norme di legge e di regolamento e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, bacteriologia e parassitologia;

c) la lingua estera: lettura e traduzione a vista in italiano di un brano di lingua tedesca di un'opera scientifica, conversazione nella lingua tedesca.

Roma, addì 17 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4092)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.